

CLASSIFICAZIONE

Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU– Divieto di *bis in idem* – Violazioni alle regole della circolazione stradale cui conseguano un incidente mortale -**Sanzione** della multa inflitta dalla Corte territorialmente competente per i “reati minori” (in relazione alle **condotte di infrazione al limite di velocità e allontanamento dal luogo dell’incidente senza avviso alla polizia**) –Sanzione della **reclusione** inflitta nel processo per il reato di omicidio stradale – Violazione del principio di ***ne bis in idem*–Insussistenza** – Ragioni -Due diversi procedimenti che perseguono scopi **complementari** rivolti ad aspetti differenti del mancato rispetto delle regole di sicurezza stradali – Limitazione del procedimento penale ai reati più gravi – Doppio procedimento e doppia sanzione come **conseguenze prevedibili** della condotta del ricorrente – Adeguata interazione tra le due Corti e tra i due procedimenti, che formano un’unica procedura coerente – Svantaggi sofferti dal ricorrente dalla duplicazione dei procedimenti che non vanno al di là dello stretto necessario – **Doppia sanzione con pene che non eccedono lo stretto necessario in relazione alla serietà dei reati ai quali si riferiscono** – Punizione effettiva, proporzionata e dissuasiva per la condotta – **Due procedimenti diversi e complementari sufficientemente connessi “per sostanza e tempo”** – Procedimenti e sanzioni che formano un unico insieme coerente e proporzionato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenze CEDU:

Sergey Zolotukhinc. Russia [GC], no. 14939/03 del 10 febbraio 2009; Margušc. Croazia [GC], no. 4455/10 del 13 novembre 2012; A e B c. Norvegia [GC], n. 24130/11 e 29758/11 del 15 Novembre 2016; Engel e altric. Paesi Bassi del 8 giugno 1976; Maresti v. Croazia, n. 55759/07 del 25 giugno 2009; Tomasovičc. Croazia, n. 53785/09, del 18 ottobre 2011; Marčanc. Croazia, n. 40820/12, del 10 luglio 2014; Hauser-Sporn c. Austria, n. 37301/03, del 7 dicembre 2006; Ramdac. Francia, n. 78477/11, del 19 dicembre 2017; Gradingerc. Austria, del 23 ottobre 1995; Kapetaniose altric. Grecia, n. 3453/12, del 30 aprile 2015; Nodetc. Francia, n. 47342/14, del 6 giugno 2019; Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.

Sentenze Corte di cassazione: Sez. 5, n. 5679 del 9/11/2018, dep. 2019, Erbetta, Rv. 275314; Sez. 5, n. 23346 del 12/4/2019, Caroli, Rv. 276644; Sez. 5, n. 39999 del 15/7/2019, Respigo, Rv. 276963; Sez. 3, n. 6993 del 22/9/2017, dep. 2018, Servello, Rv. 272588; Sez. 3, n. 5934 del 12/9/2018, Giannino, Rv. 275833; Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099; Sez. 3, n. 35156 del 1/3/2017, Palumbo, Rv. 270913; Sez. 2, n. 41007 del 21/5/2018, Bronconi, Rv. 274463; Sez. 5, n. 45829 del 16/7/2018, F., Rv. 274179; Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, Pagano, Rv. 269237.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima Sezione, Ottobre 2020, Bajčić. Croazia (ricorso n. 67334/13).

Abstract

La Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, non sussistente la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (Divieto di essere processati o puniti due volte per lo stesso fatto) nel caso del

ricorrente, processato e punito due volte per la stessa infrazione delle regole sulla circolazione stradale.

In particolare, il ricorrente era stato condannato dapprima alla sanzione della multa per i "reati minori" e successivamente, nel processo penale, per aver causato un incidente mortale, che ha causato il decesso di un pedone, riportando una pena detentiva.

Secondo la Corte, gli obiettivi delle sanzioni, poiché indirizzati a coprire aspetti differenti della stessa condotta, imponevano che esse dovessero essere considerate alla stregua di una sanzione unica.

Nel caso del ricorrente, tali obiettivi sono stati realizzati attraverso due fasi complementari di procedure, sufficientemente connesse "per tempi e sostanza" (sufficiently connected in substance and in time), sì da poter essere considerate parte di uno schema sanzionatorio unitario, volto, secondo la legislazione croata, a punire il mancato attenersi dell'agente alle regole di sicurezza stradale che ha prodotto come risultato un incidente mortale.

La Corte ha ritenuto che non sussista, nel caso del ricorrente, alcun abuso del diritto dello Stato di imporre una punizione, né che egli abbia sofferto alcun pregiudizio sproporzionato come conseguenza della duplicazione di procedimenti e sanzioni.

IL CASO

Il ricorrente, Sanjin Bajčić, è un cittadino croato che nell'ottobre 2004, mentre stava guidando oltre il limite di velocità, ha causato un incidente stradale in cui un pedone ha perso la vita.

Nel luglio 2006, la Corte di Rijeka per i *Minor Offences* lo ha sanzionato con una multa per aver superato il limite di velocità, guidando un'auto difettosa, e per aver lasciato il luogo dell'incidente senza avvisare la polizia. Egli ha anche riportato la sanzione del divieto di guida per sei mesi e cinque punti di penalizzazione sulla patente.

Allo stesso tempo, nel giugno 2005, la Procura di Rijeka ha esercitato l'azione penale nei confronti del ricorrente per il reato più grave di aver causato un incidente stradale mortale con la medesima condotta già oggetto del primo procedimento per gli aspetti sopradetti.

Nel marzo 2011 la Corte di Rijeka in primo grado lo ha ritenuto colpevole e lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Il giudizio è proseguito in appello ed il giudice di secondo grado ha rigettato il motivo del ricorrente volto a veder dichiarata la violazione del principio di *ne bis in idem* per essere egli stato già sanzionato dalla *Minor Offences Court*. La Corte d'Appello ha stabilito che il reato ascrittogli non era considerato un'infrazione *minore*, per le gravi conseguenze causate, sicché egli non era stato condannato, nella sostanza, per lo stesso fatto nei due diversi giudizi.

Successivamente, anche i ricorsi alla Corte Suprema ed alla Corte costituzionale non avevano avuto successo.

LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La questione sottoposta ai giudici di Strasburgo attiene ad un caso di ipotizzata violazione del divieto di essere processato e punito due volte per lo stesso fatto stabilito dall'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU in ambito di infrazioni al codice della strada.

I PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE EDU

Premessa

La Corte ha anzitutto ribadito che l'oggetto dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU è quello di prevenire l'ingiustizia integrata dal fatto che una persona possa essere perseguita o punita due volte per la stessa condotta criminosa.

Il divieto in esame concerne l'accusa o il processo per la seconda "infrazione", qualora quest'ultima nasca da identici fatti o fatti che siano sostanzialmente gli stessi.

Le affermazioni della Corte EDU nel caso concreto.

Secondo la Corte, **i fatti** per i quali il ricorrente è stato punito nel procedimento avente ad oggetto la "*minor-offence*" e relativi all'essere stato alla guida di un'auto difettosa ed all'aver lasciato i luoghi senza informare la polizia non possono essere coperti dalle successive accuse penali; per questo **non possono essere considerati sostanzialmente "gli stessi"** in relazione ai quali egli è stato successivamente punito nel procedimento penale.

La velocità, d'altra parte, è stata un elemento di condotta centrale sia della condanna del ricorrente nel procedimento riferito alla "*minor-offence*" sia della sua condanna nel procedimento penale per l'incidente stradale mortale, di cui ha formato un punto importante.

I giudici di Strasburgo rammentano che la duplicazione di procedimenti come avvenuta in questo caso non è preclusa dall'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, a condizione che tali procedimenti siano sufficientemente strettamente connessi nella sostanza e nel tempo ("*sufficiently closely connected in substance and in time*"), a dimostrare che essi formano un approccio integrato e coerente all'illecito in questione.

Nel caso del ricorrente, la Corte ha rilevato che i procedimenti e le pene hanno dato vita ad un unico insieme coerente e proporzionato di procedimenti "complementari".

Quello relativo alla "*minor-offence*" punta a coprire la parte di condotta del ricorrente costituita dal mancato rispetto delle regole di circolazione stradale, in particolare della velocità, e ad assicurare la sicurezza pubblica, mentre il procedimento penale è rivolto a punire l'autore della condotta per le conseguenze della sua velocità, e cioè la morte di un pedone.

Inoltre, il ricorrente poteva prevedere il doppio binario sanzionatorio di procedimenti che sarebbero stati intentati contro di lui.

Nella legislazione croata, la condotta di chi causa un incidente stradale mortale non potrebbe essere perseguita in un procedimento avente ad oggetto "reati minori".

Combinare procedimenti per *minor-offence* e reati veri e propri costituisce parte delle azioni comuni assunte per imporre sanzioni quale conseguenza del mancato rispetto delle regole di sicurezza stradale e della guida spericolata che causi un incidente mortale.

Per di più, **i due procedimenti sono stati iniziati e portati avanti nello stesso tempo** e hanno corso parallelamente per quasi 14 mesi fino al luglio del 2006, quando la sanzione nel procedimento relativo alla "*minor-offence*" è diventata definitiva.

Il procedimento penale è terminato circa sei anni e dieci mesi dopo, snodandosi in quattro gradi di giudizio, per un periodo che non è sufficiente a rompere la linea temporale che esiste tra le due procedure.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che ci sia stato un adeguato livello di interazione tra le due Corti nei due procedimenti e che, considerate insieme, le sanzioni imposte non hanno fatto sì che il ricorrente soffrisse un peso eccessivo, ma sono state limitate a ciò che era strettamente necessario in relazione alla gravità della condotta di reato.

Invero, il ricorrente è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, laddove la pena massima al tempo prevista per chi causa un incidente stradale mortale era di cinque anni di reclusione.

La Corte, pertanto, ha ritenuto che non vi sia stato un abuso da parte dello Stato del diritto di imporre una sanzione penale e che neppure il ricorrente abbia sofferto alcun pregiudizio sproporzionato quale risultato dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni.

Piuttosto, questi ultimi hanno fatto parte di uno schema integrato di sanzioni presente nella legislazione croata in relazione alle condotte di mancato rispetto delle regole di sicurezza stradale che abbiano causato un incidente mortale.

Di conseguenza, non vi è stata violazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 della Convenzione.

Osservazioni finali

La Corte è stata chiamata a decidere un caso di applicazione del principio di *ne bis in idem* in materia di violazione delle regole di circolazione stradale.

L'ipotesi di specie ha confermato, sia pur in un contesto legislativo diverso da quello vigente in Italia, alcuni principi chiave che oramai i giudici di Strasburgo, dall'epoca della sentenza *A e B c. Norvegia* del 2016, hanno stabilito:

- il doppio binario sanzionatorio, tra *minor-offence* o violazioni amministrative, da un lato, e reati è consentito dall'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU;

- da un punto di vista procedimentale, la condizione di legittimità convenzionale del doppio binario è che tali procedimenti siano sufficientemente strettamente connessi nella sostanza e nel tempo ("*sufficiently closely connected in substance and in time*"), a dimostrare che essi formano un approccio integrato e coerente all'illecito in questione;

- da un punto di vista sostanziale, la condizione di legittimità del doppio binario è che la sanzione derivante dalla procedura integrata non abbia determinato una sofferenza eccessiva nel condannato, ma che la pena complessiva sia stata limitata a ciò che era strettamente necessario infliggere in relazione alla gravità della condotta di reato.

In altre parole, *la doppia sanzione apparentemente inflitta deve risultare frutto di un'unica procedura integrata che rappresenti una risposta dello Stato all'illecito commesso unitaria e proporzionata dal punto di vista dell'afflittività.*

La decisione *Bajčić. Croazia* conferma anche la lettura convenzionalmente orientata che del principio di *ne bis in idem* ha fornito la Corte di cassazione negli ultimi anni applicativi, a far data dalla più volte citata sentenza *A e B c. Norvegia*.